

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2268)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 10ª Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile, marina mercantile, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati nella seduta del 31 maggio 1967 (V. Stampato n. 3805)

presentato dal Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile

(SCALFARO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 6 giugno 1967*

**Contributo straordinario dello Stato
per la ferrovia Circumvesuviana in regime di concessione**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per il completamento dei lavori di sistemazione e potenziamento degli impianti e di raddoppio del binario sul tronco Barra-Torre Annunziata della ferrovia Circumvesuviana, previsti dall'articolo 2 della legge 30 luglio 1962, n. 960, potrà essere accordato alla Società strade ferrate secondarie meridionali un ulteriore contributo straordinario entro il limite di lire 2.500.000.000.

La relativa spesa sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1967 al 1971.

Art. 2.

Il contributo straordinario, da determinare con decreto dei Ministri dei trasporti e dell'aviazione civile e del tesoro sulla base della spesa riconosciuta ammissibile dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, e da variare, salvo revisione, sulla base dei prezzi aggiornati alla data di inizio dei lavori, verrà liquidato con le stesse modalità e condizioni stabilite con l'atto 5 agosto 1965, approvato con decreto interministeriale 18 ottobre 1965, n. 3413, stipulato in esecuzione dell'articolo 2 della legge 30 luglio 1962, n. 960.

Art. 3.

Il contributo accordato a norma della presente legge, come quello accordato in applicazione dell'articolo 2 della legge 30 luglio 1962, n. 960, sostituisce quello concedibile per le opere indicate al precedente articolo 1 ai sensi dell'articolo 3 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, articolo non ulteriormente applicabile per il potenziamento degli impianti fissi del tronco Barra-Torre Annunziata.

Art. 4.

All'onere di lire 500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, per l'anno finanziario 1967, si farà fronte mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo numero 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario stesso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.